

ASSTRA
Piazza cola di Rienzo 80/a
00192 Roma

ANAV
Piazza dell'Esquilino 29
00186 Roma

FILT-CGIL
Via G.B. Morgagni 27
00161 Roma

FIT-CISL
Via A. Musa 4
00161 Roma

UILTRASPORTI
Via di Priscilla 101
00198 Roma

Roma, 22 febbraio 2008

Dr. Giovanni Geroldi
Direzione generale per le politiche
previdenziali
Ministero del Lavoro

Dr. Mauro Nori
Direzione centrale prestazioni
Direzione generale INPS

OGGETTO: Erogazione della pensione. Personale viaggiante.

Con riferimento all'introduzione del regime delle cd. finestre anche per le pensioni di vecchiaia (v. articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), le scriventi Associazioni, firmatarie del c.c.n.l. autoferrottranvieri e della mobilità, ritengono necessari, da parte della amministrazioni in indirizzo, alcuni chiarimenti relativi al cd. "personale viaggiante" il quale, in forza della normativa in vigore (cfr. articolo 5 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503), matura i requisiti di età per il pensionamento anticipato a 60 anni per gli uomini ed a 55 anni per le donne (fermo restando il requisiti minimo contributivo di 20 anni).


Infatti, considerato che dopo il compimento del 60° anno il personale di cui sopra, al fine di continuare a svolgere le mansioni attribuite, deve sottoporsi a ulteriori e più ravvicinate verifiche di idoneità che, anche a causa dell'anzianità, potrebbero ridurre sensibilmente le possibilità di un utile impiego lavorativo, **si evidenzia che tale situazione non si armonizza con il prolungamento dell'attività previsto dalla nuova disciplina**, così da far ritenere che il pensionamento anticipato del personale viaggiante debba reputarsi estraneo alla "ratio" della novella legislativa.

Ciò posto si chiede di precisare che, come sembra, i lavoratori in oggetto **non rientrano nell'ambito di applicazione della recente normativa sulle cd. "finestre"**.


Ove le Amministrazioni in indirizzo non condividano tale interpretazione, si ritiene, comunque, opportuno chiarire che **l'attualità nello svolgimento delle mansioni tipiche**, la cui certificazione non è prevista da norme di legge, ma è pretesa dall'istituto previdenziale, **sia da asseverare con riferimento al momento della maturazione dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia di pensionamento anticipato e non alla data di erogazione del trattamento economico di quiescenza.**


Nel ringraziare per l'attenzione si resta in attesa di una cortese e sollecita risposta, anche in considerazione dello stato di incertezza in cui versano i lavoratori e le aziende interessate.

Distinti saluti.

ASSTRA


ANAV


FILT-CGIL


FIT-CISL


UILTRASPORTI
